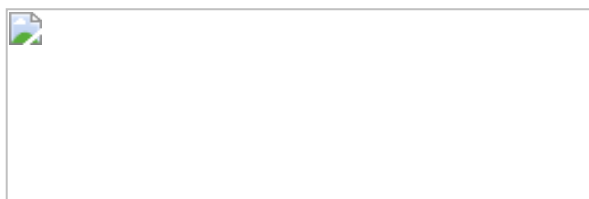


- **Oggetto:** Prova finale posizioni economiche ATA e permessi retribuiti per concorsi od esami: il MIM conferma la posizione della UIL Scuola Bologna
- **Data ricezione email:** 11/02/2026 09:17
- **Mittenti:** FEDERAZIONE UIL Scuola - Gest. doc. - Email: bologna@uilscuola.it - PEC: uilscuolabologna@pec.it, bologna@uilscuola.it - Gest. doc. - Email: bologna@uilscuola.it, bologna@uilscuola.it - Gest. doc. - Email: bologna@uilscuola.it, bologna@uilscuola.it - Gest. doc. - Email: bologna@uilscuola.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':**
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** UIL Scuola Bologna <bologna@uilscuola.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
logo UIL Bologna.png	SI			NO	NO
Prova finale posizioni economiche ATA e permessi retribuiti per concorsi od esami - il MIM conferma la posizione della UIL Scuola Bologna.pdf	SI			NO	NO

Testo email



[CLICCA QUI PER I CONTATTI](#)

Prova finale posizioni economiche ATA e permessi retribuiti per concorsi od esami: il MIM conferma la posizione della UIL Scuola Bologna

Giungono a questa Organizzazione Sindacale diversi quesiti circa la possibilità di utilizzare i permessi previsti dall'**art. 15 del CCNL 2006/09** ("permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi od esami") per assentarsi dal servizio per effettuare la prova finale per l'attribuzione delle posizioni economiche ATA. A parere di questa Segreteria, **l'utilizzo di tali permessi è da ritenersi pienamente legittimo.**

Dello stesso avviso è il **MIM**, che in un'apposita FAQ chiarisce:

"D: Posso richiedere un permesso retribuito per partecipare alla prova delle posizioni economiche ATA?"

R: Sì. Il candidato alla prova finale di valutazione per l'attribuzione delle posizioni economiche ATA può assentarsi dal servizio utilizzando uno degli 8 giorni annui di permesso retribuito per concorsi ed esami. Se la prova si svolge fuori provincia o fuori regione, il permesso può coprire anche il tempo necessario per il viaggio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali."

Per norma, infatti, **non sussiste alcun vincolo** circa la tipologia di concorsi o esami che giustificano la fruizione del permesso, né rileva la coincidenza dell'orario di lavoro con quello di effettuazione della prova.

Il permesso in questione è configurato come un **diritto soggettivo** del lavoratore: pertanto, a fronte della presentazione della documentazione giustificativa (anche tramite autocertificazione), l'Amministrazione non può negarne la fruizione adducendo

Da affiggere all'albo sindacale della scuola,
ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70